

30/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore

Dott. Bruno Gian Pio CONCA Giudice

Dott. Luca FUZIO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

TEIXEIRA DE SALES Rousilaine (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il

[REDACTED], residente in [REDACTED], via [REDACTED] 9

rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]

- RICORRENTE -

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato in data 24 gennaio 2024 da Teixeira De Sales Rousilaine per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo C.C.I.I., atteso che la ricorrente è residente in Palazzago e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo C.C.I.I. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa



o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) C.C.I.I., atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 118mila, derivante dal cattivo andamento dell'attività di pizzeria ceduta nel 2012, che ha ingenerato una crisi di liquidità che non ha più permesso il pagamento del mutuo e delle imposte;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 C.C.I.I.;

considerato che la ricorrente non è titolare di beni immobili, ma soltanto di un'autovettura che intende escludere dalla liquidazione in quanto di modesto valore e utilizzata per recarsi presso il luogo di lavoro, ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media a euro 1.459,00 mensili netti medi (cfr. 730/2022);

ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della ricorrente, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, a eccezione di un quinto del medesimo, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio;



osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dott. Osvaldo Esposito, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) C.C.I.I., quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

ribadito che ai sensi dell'art. 6 comma primo lett. a) C.C.I.I. il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

P.Q.M.

visto l'art. 270 C.C.I.I.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Teixeira De Sales Rousilaine (C.F. ██████████);

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina liquidatore il dott. Osvaldo Esposito;

ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;



dispone che risulti escluso dalla liquidazione (oltre all'autovettura menzionata nel ricorso) il reddito della ricorrente, a eccezione di un quinto del medesimo, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 C.C.I.I., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;



dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.; dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, 14 febbraio 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

